

Codice A1615A

D.D. 26 febbraio 2020, n. 79

D.D. n. 2119 del 13/07/2018 (Disposizioni attuative della Sottomisura 19.3 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte) - Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno dei Progetti di cooperazione.



ATTO N. DD-A16 79

DEL 26/02/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: D.D. n. 2119 del 13/07/2018 (Disposizioni attuative della Sottomisura 19.3 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte) - Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno dei Progetti di cooperazione.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 19 denominata "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – sviluppo locale di tipo partecipativo";

visto il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 in relazione ai criteri di selezione della Misura 19;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 52-2753 del 29 dicembre 2015, che definisce i criteri per l'assegnazione delle risorse tra i Gruppi di Azione Locale (GAL), gli indirizzi per favorire la celere attuazione della misura durante l'intero periodo di programmazione e che demanda al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la definizione tecnica del bando per la presentazione dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da parte dei GAL e le successive disposizioni attuative in relazione ai termini di presentazione delle domande e approvazione della graduatoria, compresa l'istituzione di un Comitato tecnico interdirezionale in grado di supportare il Settore per l'istruttoria dei PSL e dei criteri di selezione dei bandi dei GAL;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 21 gennaio 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro:

- si approva il bando per la presentazione e selezione dei PSL da parte dei GAL, articolato in due fasi successive (Fase 1 e Fase 2);
- se ne dispone l'apertura fissando al 22 aprile 2016 la scadenza per la presentazione dei PSL (Fase 1);
- si stabilisce che al termine della Fase 1 sia predisposta la graduatoria dei GAL ammessi a finanziamento;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 915 del 21 aprile 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro, si costituisce il Comitato Tecnico Interdirezionale (CTI) incaricato della selezione dei PSL;

considerato che alla scadenza del sopraccitato bando per la presentazione e selezione dei PSL da parte dei GAL sono pervenute 14 domande di sostegno (PSL);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 26 luglio 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro:

- si approva la graduatoria dei GAL ammessi a finanziamento;
- si fissa alle ore 12.00 del 15 settembre 2016 la scadenza per la presentazione della documentazione relativa alla Fase 2;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 2416 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera del 13 settembre 2016 con la quale, tra l'altro, si proroga alle ore 12.00 del 20 settembre 2016 la scadenza per la presentazione della documentazione relativa alla Fase 2;

considerato che tutti i 14 GAL ammessi a finanziamento hanno trasmesso la documentazione relativa alla Fase 2 entro la scadenza sopraindicata;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 2987 del 27 ottobre 2016 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale, tra l'altro, si approvano i Programmi di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (già ammessi a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 26 luglio 2016);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 2119 del 13 luglio 2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con la quale si approvano le Disposizioni attuative della Misura 19, Sottomisura 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL), del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

considerato che le sopraccitate Disposizioni (al § 3.1) prevedono che, nell'ambito di ciascuna "Attività di cooperazione" la presentazione, da parte del GAL, della domanda di sostegno del "Progetto di cooperazione" debba essere effettuata preferibilmente entro i 30 giorni successivi alla comunicazione (al GAL) dell'esito istruttorio della domanda di saldo relativa al "Supporto tecnico preparatorio" e, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio 2020;

considerato che, alla data odierna, a fronte delle 8 domande di sostegno relative al "Supporto tecnico preparatorio" ammesse a finanziamento sono pervenute solamente 2 domande di saldo, una sola delle quali è stata liquidata, e considerato altresì che è pervenuta una sola domanda di sostegno relativa al "Progetto di cooperazione";

considerata, dunque, la necessità di prorogare i sopraccitati termini per la presentazione delle domande di sostegno dei "Progetti di cooperazione" di un congruo periodo di tempo, pari a 120 giorni;

considerato altresì che le già citate Disposizioni prevedono che le domande di saldo relative ai "Progetti di cooperazione" debbano essere presentate "entro i due anni successivi all'approvazione della domanda di sostegno e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2023", e, dunque la sopraccitata proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno dei "Progetti di cooperazione" non condiziona in alcun modo le tempistiche stabilite per le realizzazione dei medesimi;

visto che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- articoli 17 e 18 della L.R. 28/7/2008 n. 23;
- L.R. n. 7/2001;

determina

di prorogare dal 28 febbraio 2020 al 29 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di sostegno dei “Progetti di cooperazione”, modificando, conseguentemente, come segue il primo periodo del paragrafo 3.1 (Termine per la presentazione delle domande di sostegno) delle Disposizioni attuative della Misura 19, Sottomisura 19.3 (Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL), del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 2119 del 13 luglio 2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera:

“Nell’ambito di ciascuna “Attività di cooperazione” la presentazione, da parte del GAL, della domanda di sostegno del “Progetto di cooperazione” deve essere effettuata preferibilmente entro i 30 giorni successivi alla comunicazione (al GAL) dell’esito istruttorio della domanda di saldo relativa al “Supporto tecnico preparatorio” e, comunque, entro e non oltre il 29 giugno 2020”.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO)
Fto Stefania Crotta